



COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.07.2021

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI - COMPETENZE

Art. 1 – Definizioni	pag. 5
Art. 2 - Oggetto e finalità	pag. 5
Art. 3 – Classificazione degli impianti	pag. 6
Art. 4 – Ricognizione delle competenze	pag. 6

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Destinatari della concessione	pag. 7
Art. 6 - Criteri e modalità per l'assegnazione in uso	pag. 8
Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni	pag. 10
Art. 8 - Assegnazioni per uso straordinario	pag. 10

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	pag. 11
Art. 10 - Avviso pubblico per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica	pag. 12
Art. 11 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica	pag. 13
Art. 12 – Scelta dell'affidatario per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica	pag. 15
Art. 13 – Obblighi del concessionario	pag. 15

Art. 14 – Manutenzione e gestione ordinaria	pag. 17
Art. 15 – Manutenzione straordinaria e attrezzature	pag. 17
Art. 16 – Risarcimento danni	pag. 18
Art. 17 – Polizza assicurativa	pag. 18
Art. 18 - Revoca delle concessioni di gestione e diritto all’informazione	pag. 18
Art. 19 - Concessione di costruzione e gestione	pag. 19

TITOLO III UTILIZZO DELL’IMPIANTO

Art. 20 - Uso dell’impianto	pag. 19
Art. 21 - Norme generali sulla vigilanza	pag. 20
Art. 22 - Personale adibito all’impianto	pag. 20
Art. 23 - Pubblicità e pubblico	pag. 20
Art. 24 - Manifestazioni al pubblico	pag. 21
Art. 25 - Divieto di sub-concessione	pag. 21
Art. 26 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature	pag. 21
Art. 27 - Installazioni particolari	pag. 22
Art 28 – Penalità	pag. 22
Art. 29 – Sanzioni	pag. 23

TITOLO IV TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE

Art. 30 - Tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali	pag. 24
Art. 31 - Modalità di riscossione delle tariffe	pag. 24
Art. 32 - Canone ricognitorio	pag. 25

TITOLO V
CONTRIBUTI E MIGLIORIE

Art. 33 - Contributi per la gestione - competenze della Giunta Comunale	pag. 25
Art . 34 - Contributi su migliorie	pag. 25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Rinvii	pag. 26
Art. 36 - Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme	pag. 27

ALLEGATO A - ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	pag. 28
---	---------

ALLEGATO B - NORME GENERALI D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	pag. 29
--	---------

ALLEGATO C - ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA PREVEDERE A CARICO DEI CONCESSIONARI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag. 32
---	---------

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI - COMPETENZE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) Per Comune, il Comune di Negrar di Valpolicella;
- b) Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie; per quanto non espressamente regolato si rimanda alla normativa specifica di settore nazionale, ovvero il D.Lgs n. 38/2021 e s.m.i. in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Testo unico per la sicurezza sul lavoro e la Legge Regione Veneto n. 8/2015, e s.m.i. regolante le attività connesse all'esercizio della gestione e delle attività sportive;
- c) Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo rivolta al benessere della persona nonché a favorire l'aggregazione sociale e l'attività svolta in ambito scolastico;
- d) Per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) Per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- f) Per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
- g) Per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in essi svolte riescono a produrre;
- h) Per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo Sport.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi e del tempo libero di proprietà comunale.

2. E' compresa nella disciplina del presente Regolamento l'utilizzazione in orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 517/1977, dell'art. 90 comma 26 della Legge n. 289/2002 e della Legge Regione Veneto n. 8/2015 e successive modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione Comunale dispone l'autorizzazione per l'utilizzazione in orario extrascolastico degli impianti sportivi scolastici, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, previa consultazione delle competenti Autorità Scolastiche.

3. Gli impianti sportivi comunali, nonché le palestre in uso agli istituti scolastici e/o gli impianti acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello

sport a tutti i livelli ed in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività, quali:

- a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti;
- b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport a preadolescenti e adolescenti;
- c) l'attività motoria per le scuole, a favore di disabili ed anziani;
- e) l'attività ricreativa, sociale ed amatoriale per la cittadinanza nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino, volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

4. Per uso pubblico-sociale dell'impianto si intende, altresì, la fruizione privilegiata a favore delle fasce deboli della popolazione quali bambini, adolescenti, giovani, anziani e persone con disabilità.

Art. 3 – Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali in genere, nel rispetto delle rispettive specifiche tecniche e nei limiti dei termini di agibilità, sono primariamente sede di attività sportiva in tutte le forme in cui tale attività si realizza ed articola nel territorio comunale.

2. Gli impianti, come da elenco allegato (Allegato A), ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, sono divisi in:

- a) impianti senza rilevanza economica, quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- b) impianti a rilevanza economica, quelli atti a produrre un utile.

3. Le modifiche all'elenco degli impianti sportivi comunali (Allegato A) vengono approvate dalla Giunta Comunale a seguito di realizzazioni di nuovi impianti o dismissioni e/o chiusure di vecchie strutture, cambio di destinazione o modifiche strutturali a impianti esistenti, anche in virtù della realtà sportiva cittadina.

Art. 4 – Ricognizione delle competenze

1. Salvo restando il potere di indirizzo politico che spetta al Consiglio Comunale, compete alla Giunta Comunale, in relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi e degli impianti sportivi scolastici:

- a) individuare gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo;

- b) definire la disciplina generale delle tariffe, dei canoni di concessione ed eventuali agevolazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'ammontare dei contributi per gli interventi di manutenzione sugli stessi;
- c) attribuire la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;
- d) svolgere ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

2. Il Responsabile del Servizio Sport :

- a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi inseriti in plessi scolastici; in particolare definisce, di anno in anno tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- b) provvede alla concessione in gestione degli impianti sportivi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
- c) esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 5 - Destinatari della concessione

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

in via prioritaria a:

- a) Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte all'Albo comunale;

- b) nel caso rimangano spazi non utilizzati dalle Associazioni/Società sportive iscritte all'Albo, in via prioritaria a:
 - Associazioni del tempo libero iscritte all'Albo comunale per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
 - Gruppi sportivi scolastici;

- c) In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a:
 - Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - Associazioni e Società dilettantistiche non iscritte all'Albo comunale;
 - Associazioni del tempo libero non iscritte all'Albo comunale per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
 - Società sportive professionistiche;

- Associazioni sportive e non, enti e federazioni sportive per lo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali e del tempo libero che rivestano un peculiare interesse per la cittadinanza e compatibili con la programmazione in atto nei vari impianti e con le caratteristiche strutturali degli stessi, previa approvazione da parte della Giunta Comunale.

In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro per finalità di interesse cittadino previa approvazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Criteri e modalità per l'assegnazione in uso

1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi generali fissati dal presente Regolamento:
 - a) determina gli indirizzi generali ai fini dell'assegnazione degli spazi negli impianti;
 - b) approva il Piano annuale (per la stagione sportiva, indicativamente periodo da ottobre a giugno) di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
2. E' fatto obbligo a tutte le Società sportive ed Associazioni di presentare una programmazione (per anno sportivo) dell'attività che intendono svolgere entro il 30 giugno di ogni anno al Servizio Sport. Il Servizio Sport programma, in via provvisoria, l'uso degli spazi entro il 31 luglio, confermandolo alle Società che ne hanno fatto richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. In sede di programmazione annuale, l'Amministrazione avvia le procedure di acquisizione delle istanze tramite Avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell'Ente e darà specifica comunicazione agli assegnatari.
4. Il Servizio Sport avrà facoltà di apportare parziali modifiche alla programmazione approvata.
5. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
6. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti, di cui all'art. 5, vengono presentate con un modello unificato che dovrà contenere gli elementi necessari alla valutazione dei criteri e indirizzate al competente Servizio Sport per tutti gli impianti a gestione diretta o per i quali l'Amministrazione dispone la programmazione degli spazi;
7. Criteri per l'assegnazione in uso:
Priorità 1 - Associazioni e/o Società Sportive iscritte all'Albo comunale, criteri:
 - numero di atleti tesserati under 18 residenti nel Comune;
 - numero di atleti praticanti per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto richiesto, con particolare riguardo a quelli residenti nel Comune;
 - anni di attività del sodalizio sul territorio comunale;
 - tipologia della disciplina praticata (compatibilità con la struttura richiesta);
 - ordine cronologico di presentazione della richiesta;

Priorità 2 - Associazioni del tempo libero iscritte all'Albo comunale, criteri :

- numero di associati residenti nel Comune;
- numero di associati under 18 residenti nel Comune;
- attività svolta a favore dei giovani (intendendo per giovani gli atleti fino al compimento del 17° anno di età), dei disabili e degli anziani (intendendosi per anziani i soggetti oltre i 65 anni di età), con particolare riferimento a quella svolta sul territorio comunale;
- anzianità di svolgimento dell'attività di avviamento e promozione dello sport, con particolare riferimento a quella svolta sul territorio comunale;
- ordine cronologico di presentazione della richiesta;

Priorità 3 - Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva affiliate al CONI; Associazioni e Società dilettantistiche sportive non iscritte all'Albo comunale; Associazioni del tempo libero non iscritte all'Albo comunale per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione, criteri:

- ordine cronologico di presentazione della richiesta.

8. In sede di programmazione i soggetti richiedenti dovranno attestare con apposita dichiarazione il numero di praticanti/tesserati/associati con riferimento alla stagione sportiva precedente a quella per la quale si presenta la domanda.

9. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle Società, Associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Negrar di Valpolicella.

10. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a Società o Associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

11. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

12. L'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 ottobre. In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti.

13. Gli assegnatari e gli utenti rispondono di qualsiasi danno (a persone e cose) che dovesse verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di impianti ubicati all'interno degli edifici scolastici) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti ed alle attrezzature fornite dall'Amministrazione, il concessionario o l'utente responsabile è tenuto a rifondere tali danni. Le Società/Associazioni concessionarie sono tenute, ai sensi del Decreto Ministero Pubblica Istruzione del n. 129/2018, a munirsi di apposita polizza

Responsabilità Civile Verso Terzi i cui massimali saranno definiti dall'Amministrazione anche in relazione alla struttura utilizzata, così come previsto all'art. 17.

Art. 7 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

1. Il Servizio Sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità:

- a) per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare rilevanza promosse dall'Amministrazione;
- b) per improrogabili interventi di manutenzione e per condizioni climatiche particolarmente avverse;
- c) per cause di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità indicate nell'autorizzazione d'uso.

In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere all'Amministrazione e/o al titolare della gestione degli impianti le tariffe dovute per gli spazi non fruiti nel periodo di sospensione.

2. Il Servizio Sport ha facoltà di dichiarare la decadenza/sospensione delle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Servizio Sport o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti e non abbiano tempestivamente provveduto al ripristino o al risarcimento;
- e) non rispettino quanto stabilito in sede di programmazione. Il mancato utilizzo dovrà essere accertato dal Servizio Sport;
- f) abbiano modificato la destinazione d'uso o subassegnato l'impianto sportivo senza autorizzazione da parte del Servizio Sport.

La decadenza/sospensione/revoca sarà preceduta da contestazione formale delle inadempienze riscontrate e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

3. Il Servizio competente può, altresì, revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8 - Assegnazioni per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui all'articolo 6, possono essere autorizzate dal responsabile del Servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella

domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 9 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi art. 164, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice degli Appalti di cui al Titolo VI sez. IV.

2. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica terrà conto di quanto disposto dall'art. 26 comma 2 della Legge Regione Veneto n. 8/2015, al fine di valorizzare l'associazionismo in un contesto sociale e progettuale, qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile all'interno dell'impianto;
- b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di Società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;

Ai fini della verifica sul territorio comunale delle condizioni di cui alle lettere a) e b) si procederà con apposita indagine esplorativa mediante pubblicazione sul sito dell'Ente di apposito Avviso pubblico, secondo le modalità specificate all'art. 10.

3. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale avverrà in favore:

- a) prioritariamente alle Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive, senza fini di lucro che siano qualificate come "locali", intendendosi tali quelle realtà aventi sede e operatività in Negrar di Valpolicella e maggioranza degli iscritti residenti in Negrar di Valpolicella;
- b) in mancanza di Associazioni di cui al punto a), ad Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive senza fini di lucro in ambito provinciale;
- c) in mancanza di Associazioni di cui al punto b), ad Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive senza fini di lucro in ambito regionale;
- d) in mancanza di Associazioni di cui al punto c), ad Associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive senza fini di lucro in ambito nazionale.

4. La concessione avrà durata massima di anni 5 (cinque). Qualora sia prevista, sull'impianto, in sede di affidamento la realizzazione di interventi da eseguire totalmente o parzialmente a spese del concessionario, la concessione potrà avere una durata superiore a 3 anni e fino a un massimo di dieci,

commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto, degli investimenti, nonché dei vantaggi economici che deriveranno a seguito del miglioramento apportato all'impianto, al fine di consentire un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

5. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni e dovrà in particolare prevedere:

- a) i criteri d'uso dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni della Legge regionale n. 8/2015 e del presente Regolamento;
- b) le condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
- c) le modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e della conduzione dell'impianto;
- e) la promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

6. Annualmente le Associazioni e le Società dovranno presentare al Servizio Sport il piano di conduzione tecnica, contenente la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e guardiania e la descrizione delle attività relative al funzionamento tecnologico dell'impianto.

7. Il concessionario è tenuto al rispetto dei vincoli tariffari eventualmente stabiliti dal Comune.

8. L'uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a Società ed Associazioni sportive non affidatarie.

9. Il concessionario non dovrà essere incorso nella risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione di impianti sportivi comunali.

10. La concessione può riguardare uno o più impianti sportivi.

11. L'approvazione dello schema di convenzione tra il Comune e il soggetto affidatario, spetterà alla Giunta Comunale, nella forma di scrittura privata alla cui sottoscrizione provvederà il Responsabile del Settore competente.

Art. 10 - Avviso pubblico per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. Al fine di verificare la presenza dei soggetti indicati in narrativa, il Comune procede alla pubblicazione di un bando nel quale invita qualunque associazione avente i requisiti indicati nel Regolamento a presentare domanda di gestione dell'impianto considerato, corredata dei documenti prescritti.

2. Il Comune verificherà che lo Statuto o l'Atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;

- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) obblighi e diritti degli aderenti;
- e) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

3. Nel bando potrà prevedersi la facoltà per le Associazioni/enti suddetti di partecipare raggruppate in consorzi/unioni. In tal caso tutte le Associazioni/Società raggruppate dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.

4. Qualora pervengano più domande per un medesimo impianto, si procederà all'assegnazione secondo i criteri predeterminati nel bando medesimo in coerenza con le priorità disciplinate nel presente Regolamento.

Art. 11 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. VV) del Codice degli Appalti, dovrà essere affidata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 164 e seguenti del D.Lgs n. 50/2016 Codice degli Appalti, con applicazione delle parti I e II (per quanto compatibili).

2. La concessione in gestione sarà affidata, in via preferenziale, a:

- a) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali;
- b) Enti di promozione sportiva e Società loro affiliate.

3. I soggetti sopraindicati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) la Società dovrà praticare una o più discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;
- b) la Società dovrà perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport, agonistico e/o dilettantistico, promozione diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo.
- c) la Società non dovrà essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione di impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali.

3. Il Comune attiverà, nel rispetto della normativa vigente, idonea procedura selettiva tenendo conto dei valori qualitativi del soggetto e sulla base dei criteri di seguito specificati:

- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla convenzione, nel rispetto dell'articolo 27 della Legge regionale n.8/2015, nonché garanzia, assicurata dalle disposizioni del presente Regolamento secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge regionale n.8/2015, che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione di cui all'articolo 27 e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.

4. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà in particolare prevedere:

- a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) la possibilità di utilizzo delle attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- c) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi, salvo che sia diversamente stabilito dalla convenzione regolante i rapporti tra il Comune e l'affidatario;
- d) la spettanza delle spese relative alla ordinaria manutenzione;
- e) le modalità di svolgimento delle eventuali attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
- f) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- g) la durata della concessione;
- h) l'attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti e delle attrezzature presenti;
- i) l'applicazione e la riscossione di eventuali tariffe;
- j) la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- k) l'obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico/finanziario e tecnico della gestione.

5. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della vocazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, e purché astenendosi dal qualsiasi genere di discriminazione.

Art. 12 – Scelta dell'affidatario per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) esperienza:

- anni di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe;

b) radicamento nel territorio:

- numero di associati/tesserati residenti nel Comune di Negrar di Valpolicella;

- numero di associati/tesserati under 18 residenti nel Comune di Negrar di Valpolicella;

c) qualificazione istruttori:

- presenza nella associazione/Società sportiva di tecnici provvisti di laurea in scienze motorie, diploma Isef, patentino di tecnico federale e di ogni altra tipologia di personale ;

d) progetto organizzativo e gestionale;

e) convenienza economica dell'offerta:

- massimo ribasso sul contributo massimo offerto dall'Amministrazione comunale, massimo aumento del canone minimo ;

f) proposte migliorative:

- valutazione di eventuali proposte di interventi migliorativi strumentali a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità dell'impianto.

Art. 13 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo per le finalità per le quali la concessione è stata assegnata e secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo:

a) l'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto, secondo l'orario di utilizzo della società stessa e l'orario di utilizzo delle Società cui l'impianto è concesso in uso temporaneo e/o continuativo;

b) gli allestimenti e disallestimenti quando necessario;

c) la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali;

d) il controllo e vigilanza sugli accessi e sulla correttezza dell'utilizzo dell'impianto e dei servizi da parte degli assegnatari in uso e dell'eventuale pubblico ammesso;

d) accensione e spegnimento dell'impianto elettrico e di riscaldamento degli spogliatoi e delle docce;

Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato al presente Regolamento

di cui costituisce parte integrante (Allegato C).

2. Il concessionario dovrà consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole che non posseggano impianti propri, secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune; nonché l'utilizzo di spazi per esigenze di tipo espositivo che il Comune abbia concesso a terzi per lo sfruttamento pubblicitario. Dovrà, altresì, applicare tariffe agevolate per quegli utenti (attività giovanile, persone con disabilità, anziani, Associazioni di volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare.

3. Il concessionario dovrà prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere le attività sportive/ludiche/sociali che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno, nonché per le finalità istituzionali, compatibilmente con le esigenze del gestore e degli altri soggetti fruitori.

4. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Sport difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

5. Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro se presente all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
- e) un contributo fissato dalla Giunta Comunale per la gestione e manutenzione dell'impianto;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Servizio Sport.
- g) assolvere agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Testo unico per la sicurezza sul lavoro).

6. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione per lo svolgimento di attività compatibili con l'attività principale, anche di carattere ludico-ricreativo. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte della Giunta Comunale solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune.

7. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

Art. 14 – Manutenzione e gestione ordinaria

1. Il concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti, così come definite dall'art. 31, lettera a), della Legge n. 457/1978, in analogia a quanto stabilito dall'art. 1576 c.c. Gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardino impianti o attrezzature soggette a certificazione di conformità dovranno essere a loro volta certificati per le parti modificate o manutentate e le relative certificazioni dovranno essere inviate al Settore LL.PP. Servizi del Comune. In mancanza di tali certificazioni la responsabilità per l'utilizzo di detti impianti o strutture rimane a totale carico del gestore.

2. Per quanto riguarda gli impianti sportivi all'aperto il concessionario è, altresì, tenuto agli interventi di:

- a) segnatura ed approntamento del campo per le partite di campionato, per le partite amichevoli e per le partite delle società cui l'impianto è concesso in utilizzo temporaneo e/o continuativo;
- b) concimazione sistemazione ed innaffiamento del tappeto erboso delle aree da gioco sulle quali saranno eseguiti all'occorrenza anche piccoli interventi di livellamento mediante spargimento di materiale idoneo;
- c) semina, interventi di piccola manutenzione del manto erboso e sfalcio dell'erba dell'area da gioco nonché la manutenzione dei campi in terra battuta;
- d) taglio dell'erba, innaffiamento delle aree esterne al campo da gioco, raccolta del fogliame e taglio stagionale delle siepi ed alberature esistenti e tutta la manutenzione dovuta per mantenere in ordine e decoro l'area convenzionata;

3. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di eventuali lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate al concessionario con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori.

4. Il concessionario deve nominare il responsabile addetto alla gestione delle strutture e degli impianti.

5. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici, che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare il controllo suddetto con cadenza semestrale; il tecnico comunale incaricato redigerà un verbale sulle risultanze dell'ispezione effettuata.

Art. 15 – Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il

Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria all'Amministrazione Comunale.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi scritti volta per volta con il competente Servizio.

3. Il concessionario non potrà eseguire lavorazioni e interventi sull'impianto in gestione oltre l'ordinaria manutenzione, né tanto meno apportare modifiche alla destinazione d'uso originario dei locali in gestione senza l'autorizzazione del Comune. Per qualsiasi intervento operato in difformità a quanto previsto nel presente regolamento sarà considerato unico responsabile il gestore dell'impianto.

Art. 16 – Risarcimento danni

1. Il concessionario dovrà porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto dai propri Associati alle strutture e alle attrezzature mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 – Polizza assicurativa

1. Il Concessionario è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni cagionati a Terzi. Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione.

Art. 18 - Revoca delle concessioni di gestione e diritto all'informazione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare il relativo affidamento, senza possibilità per l'assegnatario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico allegato alla convenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
- d) i concessionari si siano resi morosi nei confronti del Comune;
- e) si evince il mancato rispetto o esaurimento dello scopo della concessione.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

4. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 19 - Concessione di costruzione e gestione

1. La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Si intendono comprese nella definizione di "lavori" , in conformità all'art. 3 comma 1 lettera nn) del D.lgs 50/2016, tutte le attività di cui all'Allegato I del medesimo D.lgs e tutte le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;

TITOLO III UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 20 - Uso dell'impianto

1. Le norme generali d'uso degli impianti sportivi sono specificate all'Allegato B al presente Regolamento.

2. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di richiesta.

3. Il Comune e la Direzione scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di terzi assegnatari. A tal fine l'assegnatario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.

Una copia delle polizze stipulate dalle Associazioni concessionarie saranno consegnate al Servizio Sport del Comune entro 30 giorni dalla data di assegnazione dell'impianto e comunque prima della consegna effettiva dello stesso. Entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza il Concessionario è tenuto a consegnare al Servizio Sport del Comune copia della ricevuta relativa all'avvenuto pagamento del premio per l'annualità successiva.

4. La pulizia delle palestre, degli spogliatoi e dei servizi, dovrà essere garantita dall'assegnatario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo del responsabile. La gestione di una palestra utilizzata da più società sportive che offrono discipline diverse e a utenti di diverse età, necessita della presenza di una società responsabile che si preoccupi delle pulizie e della piccola

manutenzione della struttura e che sia referente unico per il Comune e per le società utenti.

Le associazioni sportive che siano assegnatarie dell'utilizzo della struttura per tutto il periodo dell'anno sportivo (da settembre a giugno) sono obbligate nei confronti della società referente alle spese di pulizia e manutenzione dell'impianto, e nei confronti del Comune al pagamento della tariffa oraria come sopra descritto, senza alcuna decurtazione in caso di assenza o impedimento dell'uso della struttura per fatto non imputabile al concessionario.

Art. 21 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione ed il Settore per quanto di competenza hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 22 - Personale adibito all'impianto

1. Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario associato alla Società sportiva o personale esterno.
2. Il concessionario deve, altresì, espressamente garantire che il personale esterno utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Art. 23 - Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia. L'installazione degli stessi deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. E' a carico della Società che ne richiede l'installazione, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nella misura stabilita annualmente dall'Amministrazione

Comunale. Le entrate relative spettano alla Società che ha apposto la cartellonistica, purchè autorizzata dalla Società che gestisce l'impianto sportivo.

2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 24 - Manifestazioni al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario organizzatore il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

2. Il concessionario organizzatore risponde nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del gestore, per qualsiasi danno a persone o cose da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara.

3. Il concessionario organizzatore deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.

Art. 25 - Divieto di sub – concessione

1. E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità, di subconcedere le attività principali oggetto della concessione o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, così come stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.

4. L'utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto può avvenire con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 26 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza

nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- a) rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- b) evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- c) mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio e comunque entro 24 ore dalla fine del turno di utilizzo, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

3. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

4. Qualora presso l'impianto sportivo fosse presente un defibrillatore, l'utilizzo è riservato ad istruttori sportivi formati e abilitati. Spetta alla società assegnataria dell'impianto il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sulle scadenze di batterie e piastre, segnalando al Settore competente ogni anomalia, affinché il defibrillatore, in caso di necessità, sia perfettamente funzionante.

Art. 27 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie, previo rilascio delle prescritte autorizzazioni dovute per legge e/o regolamento comunale.

2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale e il gestore da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. L'impianto dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Servizio Sport o al gestore dell'impianto per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Art 28 – Penalità

1. Comportano la sospensione della concessione :

- a) il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'Amministrazione Comunale;
- b) la ripetuta violazione delle norme previste nel presente Regolamento.

2. Comporta, invece, la revoca della concessione: il mancato utilizzo per più di tre volte consecutive dello spazio concesso senza motivazione alcuna.

3. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

4. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 29 – Sanzioni

1. Il soggetto concessionario ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, al concessionario verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 689/91 e del TUEL D.Lgs. 267/00, art. 7 bis comma 1, di seguito specificate:

SANZIONI	SOMMA
variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso	€ 500,00
mancata effettuazione della manutenzione ordinaria	€ 450,00
mancata effettuazione servizio di pulizia	€ 450,00
mancato rispetto della custodia	€ 300,00
mancato rispetto applicazione tariffe	€ 500,00
mancata esposizione tariffe	€ 300,00
mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti	€ 500,00

TITOLO IV TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE

Art. 30 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali, comprese le palestre scolastiche, è dovuto da parte degli assegnatari d'uso il pagamento delle tariffe, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'accesso dei giovani e delle fasce deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni ed eventi extrasportivi.
4. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi.
5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
6. A norma di quanto già previsto dal comma 4 art. 4 del presente Regolamento il gestore è autorizzato a negare l'accesso a quelle Società, enti ecc. che non avessero provveduto al pagamento delle tariffe d'uso per l'utilizzo di impianti sportivi.
8. Eventuali esenzioni e/o riduzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati, per mancato utilizzo della struttura sportiva o rinuncia all'utilizzo vengono stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 31 - Modalità di riscossione delle tariffe

1. Le tariffe dovute per lo svolgimento dell'attività sportiva annuale sono corrisposte in due rate, al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'Ente, indicativamente come segue:
 - a) 1° rata entro il mese di settembre o a seguito di assegnazione definitiva o sottoscrizione di convenzione;
 - b) 2° rata entro il mese di giugno.
2. Le tariffe dovute per lo svolgimento dell'attività sportiva straordinaria sono corrisposte anticipatamente, al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'Ente.
3. E' facoltà dell'Amministrazione disporre il pagamento anticipato a titolo di acconto delle tariffe da parte degli assegnatari.

Art. 32 - Canone ricognitorio

1. Alla convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario verrà applicato un canone ricognitorio in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, stabilito dalla Giunta Comunale, così come stabilito dall'art. 9.

2. Detto canone dovrà essere versato dal concessionario entro il 31 settembre di ogni anno di durata della concessione.

TITOLO V CONTRIBUTI E MIGLIORIE

Art. 33 - Contributi per la gestione - competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale fisserà l'entità del contributo economico che verrà erogato al concessionario, tenuto conto anche del costo dell'impianto e di eventuali entrate dello stesso. Il contributo suddetto potrà essere rivisto in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni, tali da modificare sostanzialmente l'entità dello stesso, previa deliberazione della Giunta comunale.

2. In ogni caso è fatto obbligo per tutti gli impianti sportivi in concessione che il gestore presenti rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). La contabilità relativa all'attività commerciale, così come individuata all'art. 13, c.6, dovrà essere separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa del concessionario. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, comprensivo di documentazione fotografica.

Art . 34 - Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.

2. La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della Società concessionaria.

3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, la Giunta Comunale con propria deliberazione rilascia nulla osta preventivo all'intervento, quantificando contestualmente l'ammontare del contributo concesso sulla base delle risorse finanziarie esistenti.

L'affidamento dei lavori dovrà comunque avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici. Sarà a carico del concessionario l'acquisizione di pareri e/o nulla osta da richiedere ad Enti terzi per l'autorizzazione all'intervento, se necessari e previsti per legge.

4. Il Comune si riserva la facoltà, mediante delibera di Giunta Comunale, di incaricare il concessionario dell'esecuzione delle opere (adeguamento alle norme di diritto comune in materia di igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'impiantistica di tutto il complesso immobiliare; adeguamento dell'impianto a norme federali in materia di omologabilità; esecuzione di interventi strutturali dell'impianto sportivo; esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione); in tal caso il concessionario, per quanto gli compete, è tenuto a rispettare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e le opere eseguite diverranno automaticamente di proprietà del Comune di Negrar di Valpolicella. Al Comune competerà il finanziamento l'eventuale rimborso di parte della spesa sostenuta dal concessionario, ad avvenuta acquisizione del certificato di omologazione, di regolare esecuzione e/o di collaudo delle opere e nei limiti fissati dall'Amministrazione comunale nella preventiva autorizzazione ed approvazione dei relativi progetti

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n. 517/1977;
- b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996;
- c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
- d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- g) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, all'Albo delle Associazioni del Comune di Negrar di Valpolicella;

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 36 - Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e si applica a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.

ALLEGATO A
ELENCO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

1. Impianti sportivi privi di rilevanza economica:

- IMPIANTO SPORTIVO DI MAZZANO;
- IMPIANTO SPORTIVO DI PRUN;
- IMPIANTO SPORTIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA;
- IMPIANTO SPORTIVO DI ARBIZZANO;
- CAMPO DA TAMBURELLO ARBIZZANO;
- PALAZZETTO DELLO SPORT ARBIZZANO;

2. Impianti sportivi a rilevanza economica:

Attualmente non presenti

ALLEGATO B
NORME GENERALI D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

A) Utilizzo e accesso

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della Società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Gli spazi devono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti titolari delle autorizzazioni d'uso e/o dai titolari delle concessioni di gestione e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - b) gli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
6. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alle strutture.
7. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture comunali, previa presentazione di giustificata istanza e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti anche ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove pratiche) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale. Il singolo cittadino dovrà comunque essere debitamente autorizzato dal gestore, ovvero essere munito di biglietto di ingresso.
8. E' vietato sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'assegnazione in uso degli impianti pena la decadenza dall'assegnazione dell'impianto.
9. E' vietato sub concedere a chiunque e a qualsiasi titolo la concessione di gestione degli impianti pena la decadenza dalla concessione dell'impianto.
10. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi

regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.

11. In relazione al tipo di pavimentazione/fondo dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti/utenti dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.

12. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. Qualora non sia accertato l'autore del danno ne risponderà il presidente/rappresentante della Società sportiva e/o ente presente nell'impianto al momento della constatazione del danneggiamento, salvo tempestiva comunicazione del rilevamento del danno.

13. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati.

14. L'uso delle docce è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi tipo di spreco.

15. Gli orari di apertura e chiusura degli impianti verranno concordati tra il gestore e l'Amministrazione Comunale e pubblicizzati a cura del gestore (o a cura dell'Amministrazione comunale nel caso di gestione diretta degli impianti da parte dell'Ente).

16. Gli utenti sono tenuti ad osservare gli orari assegnati salvo il caso di imprevisto prolungamento di gare di campionato.

12. Ai frequentatori, atleti, accompagnatori degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali/strutture non di pertinenza sportiva.

13. E' vietato il consumo, all'interno delle strutture sportive (es. spogliatoi, campi da gioco) di qualsiasi genere di bevande e di alimenti, salvo la presenza, all'interno dell'impianto, di aree/locali destinati a bar o punto di ristoro, debitamente autorizzati.

14. E' vietato fumare all'interno degli impianti sportivi.

15. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.

16. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

17. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o disabili è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo, salvo deroghe debitamente autorizzate dall'amministrazione comunale o per ragioni di servizio preventivamente concordate con il Gestore dell'impianto.

18. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività

sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

19. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

20. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

B) Impianti ed attrezzature

1. Le Società sportive/Enti, previo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva/motoria autorizzata, qualora non presenti nell'impianto. Per eventi e manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari strutture o attrezzi, gli utilizzatori dovranno provvedere a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle strutture/attrezzature necessarie, acquisendo, se dovute, le inderogabili autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette strutture/ attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività/evento/manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che la precedono o la seguono.

3. Le attrezzature e qualsiasi materiale necessario all'attività sportiva praticata dagli atleti/utenti e di proprietà degli stessi o della Società/ente autorizzato, non possono essere depositati o comunque lasciati nemmeno temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo, salva la possibilità di deposito negli appositi spazi adibiti a magazzino, previo accordo con la Direzione didattica, il Gestore o l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni danni o altri inconvenienti che la mancata osservanza della suddetta disposizione possa determinare.

ALLEGATO C

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA PREVEDERE A CARICO DEI CONCESSIONARI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Sono a carico delle Società concessionarie tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile, intendendosi come manutenzione ordinaria tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento, o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

La manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita periodicamente dal gestore. Qualora si verificasse la necessità di intervenire con opere di manutenzione straordinaria dovuta alla mancata o cattiva esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, l'onere relativo sarà addebitato al gestore.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si intendono rientranti nella manutenzione ordinaria anche:

1. MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

1.1. Coperti e facciate edifici.

- 1.A. Sistemazione di coppi spostati e sostituzione di quelli rotti.
- 1.B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta.
- 1.C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base.
- 1.D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali.
- 1.E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti.
- 1.F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei bocconi dei coperti.
- 1.G. Rappezzi di guaina dei coperti piani.
- 1.H. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario.
- 1.I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua.
- 1.J. Sigillatura di pareti esterne dove necessario.
- 1.K. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.

Per le lettere 1.G, 1.H e 1.K, la soglia del rappezzo viene determinata in mq. 2 circa.

1.2. Fognature e scarichi.

- 1.2.A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate.
- 1.2.B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali.
- 1.2.C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni, nonché sistemazione dell'area circostante.
- 1.2.D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche.
- 1.2.E. Espurghi periodici.

1.3. Serramenti ed infissi edifici.

- 1.3.A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali.
- 1.3.B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti.
- 1.3.C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni.
- 1.3.D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti.
- 1.3.E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

1.4. Interventi murari in genere.

- 1.4.A. Pulizia dalle erbe infestanti.
- 1.4.B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti.
- 1.4.C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti.
- 1.4.D. Ripristino controsoffitti.
- 1.4.E. Sigillatura davanzali finestre.

Per le lettere 1.4.B e 1.4.D, la soglia del rappezzo viene determinata in mq. 2 circa.

1.5. Pavimenti e Rivestimenti edifici.

- 1.5.A. Lisciatura e lucidatura dei pavimenti.
- 1.5.B. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti.
- 1.5.C. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera B, la soglia del rappezzo viene determinata in ml. 2 circa.

1.6. Opere in ferro.

- 1.6.A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
 - 1.6.B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno.
 - 1.6.C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- 1.7. Tinteggiature e verniciature.
- 1.7.A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

1.8. Aree esterne di pertinenza.

- 1.8.A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc.).
- 1.8.B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti.
- 1.8.C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.).

1.9. Aree verdi.

- 1.9.A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità.
- 1.9.B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati.
- 1.9.C. Sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta.
- 1.9.D. Lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto, secondo le modalità concordate con i tecnici del verde dell'Ufficio Manutenzioni.

1.9.E. Potatura arbusti ed alberi secondo modalità e tecniche concordate con i tecnici del verde dell'Ufficio Manutenzione; gli eventuali abbattimenti rimarranno in carico all'Amministrazione.

1.9.F. Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi.

1.9.G. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presente.

1.10. Servizi diversi.

1.10.A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.

1.10.B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

1.11. Pronto intervento.

1.11.A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti

2. MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI

1) taglio periodico del manto erboso

2) tosatura siepi ed arbusti

3) potatura alberi

4) riporto a livellamento terreno

5) concimatura e seminatura

6) zollatura

7) bagnatura e semina

8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione

9) riparazione di parti della rete di recinzione

10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine) e controllo della loro stabilità ai fini della sicurezza con verifica annuale o all'occorrenza del fissaggio di dette strutture.